

Codice A1701B

D.D. 12 giugno 2026, n. 599

L.R. 1/2019, D.Lgs 16/2021, D.Lgs 19/2021, D.G.R. n. 4-2598 del 25 maggio 2026. Accordo istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per il 2026. CUP. n. J88H26000540002. Spesa di euro 29.262,43. Impegno di euro 29.262,43 sul capitolo di spesa 126764/2026. Bilancio..



ATTO DD 599/A1701B/2026

DEL 12/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: L.R. 1/2019, D.Lgs 16/2021, D.Lgs 19/2021, D.G.R. n. 4-2598 del 25 maggio 2026. Accordo istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per il 2026. CUP. n. J88H26000540002. Spesa di euro 29.262,43. Impegno di euro 29.262,43 sul capitolo di spesa 126764/2026. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026.

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità

del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'art. 15, comma 1, della legge regionale del 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" prevede che, al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CE.PRE.MA.VI.), autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2598 del 25 maggio 2026, in attuazione all'articolo 15 della legge regionale n. 1/2019, dispone che le attività del CE.PRE.MA.VI., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base, si sviluppino, in accordo con il CNR IPSP (costitutore dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante un accordo di collaborazione istituzionale da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 della legge regionale n. 14/2014, con una dotazione finanziaria di euro 29.262,43 per l'annualità 2026.

Dato atto che:

- il costo del materiale di base fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tiene conto del costo per la premoltiplicazione del materiale di base e di parte del costo per sostenere la conservazione delle piante madri da cui proviene il materiale di moltiplicazione;

- è in essere una convenzione (repertorio n. 851 del 29 maggio 2023), il cui schema è stato approvato con la DD n. 75/A1701B/2023 del 27 gennaio 2023, di durata quinquennale, sottoscritta con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costitutore dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI., ai sensi della quale, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi, il C.N.R. IPSP fornisce la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato, gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base, e la Regione Piemonte provvede alla conservazione di detto materiale viticolo ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia.

Considerato che:

- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte, in attuazione della sopracitata L.R. 1/2019 e nel rispetto dell'indirizzo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2598 del 25 maggio 2026, al fine di realizzare le attività del CE.PRE.MA.VI., ritiene opportuno stipulare un accordo per la conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del CE.PRE.MA.VI. e la premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base;

- l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", ente pubblico, persegue tra i suoi obiettivi la didattica e la formazione professionale nel campo dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della gestione dell'ambiente rurale. L'Istituto è comodatario dell'azienda agricola Bardelli, sita in Alba,

dove, su parte dei terreni, insistono le strutture del CE.PRE.MA.VI., consistenti nella screen house dove sono conservate le fonti primarie del materiale viticolo selezionate dal Costituente pubblico CNR IPSP e nell'impianto di piante madri di categoria base allevate sotto tunnel. Le strutture e le attività del CE.PRE.MA.VI. sono luogo di didattica, ricerca e sperimentazione applicata dove gli studenti dell'Istituto apprendono le modalità di selezione clonale, la conservazione delle fonti primarie e di base e le tecniche operative di produzione di barbatelle di base di vite, che rappresenta il primo anello della filiera vitivinicola;

- vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per la realizzazione di attività di pubblico interesse ovvero per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI.;

- un Accordo istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 22 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza;

- nel corso delle riunioni intercorse tra il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, l'Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", in accordo con il CNR IPSP (costituente dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, le attività del CE.PRE.MA.VI. sono state stimate complessivamente in euro 34.900,00; la compartecipazione regionale annuale alle spese per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. non deve essere superiore ad euro 29.262,43, come disposto dalla sopracitata D.G.R. n. 4-2598 del 25 maggio 2026.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- a. stipulare un Accordo istituzionale tra Enti pubblici che definisca attività, tempi, procedure e modalità di coordinamento, ai sensi: dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 22 della L.R. 14/2014 e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- b. definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" a parziale partecipazione dei costi affrontati;
- c. approvare lo schema di Accordo istituzionale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte – Settore Produzioni agrarie e zootecniche e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I";
- d. prevedere un impegno regionale di euro 29.262,43 quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per l'anno 2026, come stabilito dalla sopracitata D.G.R. n. 4-2598 del 25 maggio 2026, con la possibilità di rinnovare la compartecipazione alle spese anche per il secondo e terzo anno dell'accordo, con lo stesso importo, vincolato alla dotazione finanziaria del bilancio di previsione per l'anno 2027 e 2028.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)".

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028".

Vista la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

Vista la comunicazione AOO A1700A, N. Prot. 00009215 del 29/04/2026 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo che autorizza, altresì, il Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, Dott. Gianfranco Latino, ad adottare, nell'esercizio finanziario in corso, provvedimenti d'impegno di spesa nel limite dello stanziamento iscritto nello stato previsionale della spesa, sul capitolo di parte corrente regionale 126764 (Missione 16- Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Stabilito che la spesa complessiva (di natura non ricorrente) di euro 29.262,43 (oneri fiscali inclusi), di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per l'anno 2026, trova copertura finanziaria nei limiti delle risorse fresche regionali iscritte in competenza 2026 sul capitolo di spesa 126764/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, con la possibilità di rinnovare la compartecipazione alle spese anche per il secondo e terzo anno dell'accordo con lo stesso importo, vincolato alla dotazione finanziaria del bilancio di previsione per l'anno 2027 e 2028.

Ritenuto di impegnare euro 29.262,43 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo di spesa 126764/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" con sede legale in Corso Enotria n. 2 – 12051 Alba CN – P.IVA 00247270044 e Cod. Fiscale 81002710044, per la compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per l'anno 2026.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 29.262,43.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che la suddetta obbligazione sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Stabilito che la liquidazione di euro 29.262,43 sul capitolo di spesa 126764/2026 in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" sarà effettuata nell'esercizio 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato

elettronico, debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto di ricerca il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J88H26000540002.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno sul capitolo di spesa 126764/2026 è compatibile con il relativo stanziamento di cassa dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e della lettera e) dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 9/2021.

vista la D.G.R. n. 4-2598 del 25 maggio 2026 che ha approvato i provvedimenti amministrativi, ad integrazione della D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, sottesi al presente provvedimento:

- Titolo del procedimento: «Approvazione del *“Piano delle attività”* del CE.PRE.MA.VI.»;
Responsabile del procedimento: responsabile del Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, Dott. Gianfranco Latino;

Termine finale del procedimento: 30 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione del *“Piano delle attività”* del CE.PRE.MA.VI.;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione del *“Piano delle attività”* del CE.PRE.MA.VI.;

- Titolo del procedimento: «Approvazione del *“Consuntivo annuale delle attività”* del CE.PRE.MA.VI.»;

Responsabile del procedimento: responsabile del Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, Dott. Gianfranco Latino;

Termine finale del procedimento: 30 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della documentazione annuale a consuntivo delle attività del CE.PRE.MA.VI.;

Provvedimento finale: Verbale di approvazione della documentazione annuale a consuntivo delle attività del CE.PRE.MA.VI.;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'articolo 15 della L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- visto l'art. 22 della L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto l'articolo 7 - comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- visto l'art. 15 della legge regionale del 22 gennaio 2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- richiamato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- vista la D.G.R. 16 marzo 2026, n. 5-2348 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023." richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021". richiamata la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- dato atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare lo schema di Accordo istituzionale (Allegato 1), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte – Settore Produzioni agrarie e zootecniche e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI., per l'anno 2026, consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base;

2. di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo istituzionale, prevede un impegno regionale di complessivi euro 29.262,43 quale compartecipazione alle spese sostenute dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per l'anno 2026, a fronte di una spesa complessiva di circa euro 34.900,00, stimata dalle parti;

3. di impegnare euro 29.262,43 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo di spesa 126764/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" con sede legale in Corso Enotria n. 2 – 12051 Alba CN – P.IVA 00247270044 e Cod. Fiscale 81002710044, per la compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività del CE.PRE.MA.VI. per l'anno 2026.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 29.262,43.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che la liquidazione di euro 29.262,43 sul capitolo di spesa 126764/202 in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" sarà effettuata nell'esercizio 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni

contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico, debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. di dare atto che l'accordo può essere rinnovato, previo consenso scritto tra le parti, anche per il secondo e terzo anno dell'accordo, con lo stesso importo, vincolato alla dotazione finanziaria del bilancio di previsione per l'anno 2027 e 2028.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_DD_schema_accordo_regione_Ist_enologico.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 l.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione in comune delle attività del Ce.pre.ma.vi. per l'anno 2026. CUP n. J88H26000540002.

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 7 - comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nei punti a), b), c) e d) dello stesso art. 7 comma 4, ovvero:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l'art. 15 della legge regionale del 22 gennaio 2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" prevede che, al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2598 del 25 maggio 2026, in attuazione all'articolo 15 della legge regionale n. 1/2019, dispone che le attività del CE.PRE.MA.VI., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base, si sviluppino, in accordo con il CNR IPSP (costitutore dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante un accordo di collaborazione istituzionale da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 22 della legge regionale n. 14/2014, con una dotazione finanziaria di euro 29.262,43, per il 2026;
- l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", ente pubblico, persegue tra i suoi obiettivi la didattica e la formazione professionale nel campo dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della gestione dell'ambiente rurale. L'Istituto è comodatario dell'azienda agricola Bardelli, sita in Alba frazione Vaccheria 45, dove, su parte dei terreni e precisamente in Alba foglio 17 mappale 110 (parte) e Guarene foglio 15 mappale 292 e 279 (parte), insistono le strutture del Ce.pre.ma.vi, consistenti nella screen house dove sono conservate le fonti primarie del materiale viticolo selezionate dal Costitutore pubblico CNR IPSP e nell'impianto di piante madri di categoria base allevate sotto tunnel. Le strutture e le attività del Ce.pre.ma.vi. sono luogo di didattica, ricerca e sperimentazione applicata dove gli studenti dell'Istituto apprendono le modalità di selezione clonale, la conservazione delle fonti primarie e di base e le

tecniche operative di produzione di barbatelle di base di vite, che rappresenta il primo anello della filiera vitivinicola;

- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte, in attuazione della sopracitata LR 1/2019 e nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e cibo, al fine di realizzare le attività del Ce.pre.ma.vi., ha stipulato una Convenzione (repertorio n. 851 del 29/05/2023) con il Costitutore dei cloni, il CNR IPSP, ed intende stipulare un accordo per la conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del Ce.pre.ma.vi. e la premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base;
- vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività del Ce.pre.ma.vi.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, nato a il e domiciliato, ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede della Regione Piemonte a Torino in Piazza Piemonte n. 1,

E

l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" (C.F. 81002710044), rappresentato dalla Dirigente scolastica, nata a il domiciliata ai fini del presente Accordo Istituzionale presso la sede dell'Istituto in Alba, corso Enotria n. 2,

che si trovano in una posizione di equi-ordinazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività del Ce.pre.ma.vi., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base, effettuando attività didattica in campo.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2598 del 25 maggio 2026 stabilisce, tra l'altro, che, come già stabilito dalle DGR n. 51-6255 del 16 dicembre 2022 e DGR n. 22-12329 del 19 aprile 2004, la premoltiplicazione dei cloni non comporta alcun costo aggiuntivo per la Regione perché si sostiene autonomamente grazie ai proventi derivanti dalla vendita del materiale di base, il cui costo viene fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.

Detto costo, che per la campagna vivaistica 2026/2027 è pari a 5 €/barbatella iva esclusa, è fissato ad un livello tale da sostenere sia i costi di produzione delle barbatelle di base che parte dei costi di gestione delle piante madri dalle quali viene prelevato il materiale di moltiplicazione.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del prezzo delle barbatelle di categoria certificato desunto dall'Elenco prezzi agricoltura della Regione Piemonte vigente, le parti ritengono che il costo che viene fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare copra nella misura del 50% i

costi di produzione delle barbatelle di base e nella misura del 50% i costi ordinari di conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del Ce.pre.ma.vi., comprensivi dei test virologici Elisa.

In considerazione dei preventivi di spesa effettuati, le parti ritengono, altresì, che la conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del Ce.pre.ma.vi., comprensivi dei test virologici Elisa, utili per ottenere la certificazione al prelievo di materiale di moltiplicazione, possano essere quantificata in 29.262,43 euro/anno (oneri fiscali inclusi).

Alla luce di quanto sopra esposto, le parti convengono che, per ogni campagna vivaistica (dal 01 febbraio al 31 gennaio) la vendita di n. 11.704 barbatelle di vite di categoria base sia anche in grado di sostenere i costi di conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del Ce.pre.ma.vi., comprensivi dei test virologici Elisa da effettuare annualmente; pertanto, la vendita di n. 11.704 barbatelle di vite di categoria base è considerata il punto di pareggio.

Qualora il numero di barbatelle di vite di categoria base vendute, per ogni campagna vivaistica, fosse inferiore a n. 11.704, la Regione Piemonte interverrà per sostenere i costi della conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e la gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel del Ce.pre.ma.vi., comprensivi dei test virologici Elisa.

Le parti convengono, infine, che dopo il 15 febbraio le barbatelle di base rimaste invendute possano essere declassate a barbatelle di categoria certificato e vendute. L'introito derivante non sarà conteggiato ai fini del presente accordo.

Gli obiettivi saranno perseguiti tramite lo svolgimento delle attività indicate nel presente accordo da svolgersi in collaborazione (amministrativa, tecnico-scientifica, pratica, didattica) tra le Parti.

Le parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dell'accordo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Regione Piemonte si impegna a collaborare per l'anno 2026 alla realizzazione delle attività del Ce.pre.ma.vi., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel, compartecipando alle spese nel caso in cui la vendita delle barbatelle di vite di categoria base dovesse essere inferiore a n. 11.704 barbatelle di vite di categoria base all'anno, ed in modo proporzionale al numero di barbatelle di vite di base effettivamente vendute all'anno, al fine di sopperire ai costi della conservazione delle fonti primarie conservate in screen house e nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel.

Tali spese ammontano ad € 29.262,43 (oneri fiscali inclusi) annui, a fronte di una spesa stimata complessivamente dalle parti in € 34.900,00 comprensiva delle spese di gestione delle strutture.

La Regione Piemonte si impegna, altresì:

- con il personale del Settore Produzioni agrarie e zootecniche ad effettuare le seguenti attività inerenti la **gestione amministrativa del Ce.pre.ma.vi.:**

a. denuncia delle piante madri di categoria iniziale e base, entro il 30 giugno, all'Ente competente CREA VIT, al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione;

b. raccolta delle prenotazioni di barbatelle di categoria base effettuate dai vivaisti viticoli;

c. assegnazione delle barbatelle di categoria base, in base all'ordine di prenotazione;

d. rilascio dei Certificati del Costitutore delle barbatelle di vite di base assegnate;

e. sopralluoghi periodici per verificare lo stato di avanzamento dei lavori;

f. altre attività ritenute utili allo svolgimento delle attività del Ce.pre.ma.vi.

- con il personale del Settore Servizi Fitosanitari e tecnico-scientifici ad effettuare le seguenti attività inerenti la **gestione degli aspetti fitosanitari del Ce.pre.ma.vi.:**

- a. verifica della conduzione agronomica della screen house, dei tunnel e del barbatellaio;
- b. campionamenti, analisi e prescrizione di misure correttive, qualora necessarie.

2. L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" si impegna a collaborare per l'anno 2026 alla realizzazione del Ce.pre.ma.vi., consistenti nella conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, nella gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel e nella premoltiplicazione di barbatelle di vite di categoria base. L'Istituto partecipa ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad € 5.637,57 annui, mettendo a disposizione i terreni e le strutture del Ce.pre.ma.vi. (screen house e tunnel) ed effettuando, con personale proprio o avvalendosi di collaboratori esterni altamente qualificati ed appositamente individuati per svolgere le attività A, B, C, D di seguito riportate.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" presenterà alla Regione Piemonte, tramite pec a produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it, il "Piano delle attività" con l'indicazione puntuale del personale ad esse dedicato, per l'approvazione da parte del Settore produzioni agrarie e zootecniche. Eventuali modifiche al "Piano di attività", dovranno essere preventivamente comunicate dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" ed approvate dal Settore Settore produzioni agrarie e zootecniche.

A. conservazione delle fonti primarie conservate in screen house, consistenti nella:

1. invasatura doppio substrato, se necessario
2. trapianto viti, se necessario
3. potatura verde
4. irrigazione
5. trattamenti antiparassitari
6. prelievo di campioni, consegna al laboratorio di analisi e pagamento delle analisi virologiche Elisa, secondo le indicazioni fornite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche
7. attuazione di eventuali prescrizioni stabilite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

B. gestione delle piante madri marze allevate nell'impianto a tunnel, consistenti nella:

1. copertura dei tunnel a partire dalla prima settimana di maggio (o secondo indicazione del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici); smontaggio tunnel alla fine della stagione di volo del vettore;
2. posa e gestione delle trappole cromotattiche per il monitoraggio di *Scaphoideus titanus* e altre cicaline come da istruzioni fornite annualmente dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
3. legatura tralci-canne
4. eventuale messa a dimora di barbatelle da rimpiazzo
5. sarchiatura manuale
6. fresatura, trinciatura
7. trattamenti antiparassitari
8. diserbo
9. potatura verde ed asporto grappoli
10. prelievo di campioni, consegna al laboratorio di analisi e pagamento delle analisi virologiche Elisa, secondo le indicazioni fornite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche;
11. attuazione di eventuali prescrizioni stabilite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

C. premoltiplicazione delle barbatelle di vite di categoria base, consistente nella:

1. raccolta delle marze dai campi di piante madri marze sotto rete del Ce.pre.ma.vi con verifica congiunta della qualità del legno prima dell'innesto;
2. pulizia e conservazione delle marze in fasci;
3. acquisto di almeno 20.000 portinnesti di categoria base;
4. effettuazione della termoterapia su portinnesto di base;
5. innesto e paraffinatura di almeno 20.000 marze su portinnesto di base, sulla base delle quantità stabilite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche e dal Costitutore;
6. forzatura;
7. scassonatura e paraffinatura;
8. denuncia delle barbatelle di base entro il 30 giugno sull'applicativo nazionale "Vivai vite" e pagamento degli oneri annessi;
9. messa a dimora delle barbatelle in pieno campo in condizioni atte ad evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi. Il terreno non deve avere ospitato vite nei precedenti 5 anni e la distanza minima da vigneti in produzione o impianti di viti-madri è di 3 metri (20 metri da vigneti che presentano sintomi).
10. conduzione delle barbatelle in vivaio: concimazione, irrigazione, gestione delle infestanti, trattamenti antiparassitari, posa e gestione delle trappole cromotattiche per il monitoraggio di *Scaphoideus titanus* e altre cicaline, come da istruzioni fornite annualmente dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
11. denuncia delle rese delle barbatelle (entro il 10 ottobre) sull'applicativo nazionale "Vivai vite"
12. comunicazione delle rese al Settore Produzioni agrarie e zootecniche ai fini dell'assegnazione provvisoria del materiale di base;
13. sterro delle barbatelle, cernita, conteggio, paraffinatura ed etichettatura;
14. eventuale termoterapia delle barbatelle finite, qualora prescritta dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
15. confezionamento e vendita del materiale di base, opportunamente etichettato ed inscatolato con riferimento al Ce.pre.ma.vi., secondo le assegnazioni fornite dal settore Produzioni agrarie e zootecniche.
16. attuazione di eventuali prescrizioni stabilite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

D. didattica in campo presso le stutture del Ce.pre.ma.vi.

3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le parti analizzano l'andamento della campagna vivaistica appena terminata (31 gennaio), con particolare riferimento al numero di barbatelle di vite di base vendute al costo fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (y), rispetto al punto di pareggio stabilito dalle parti in n. 11.704 barbatelle di base vendute, come descritto all'art. 2 del presente Accordo.

Secondo quanto stabilito all'art. 3 , punto 1 del presente Accordo, qualora:

- il numero di barbatelle vendute al costo fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (y), sia inferiore a n. 11.704, si applica la seguente formula per determinare il corrispettivo dovuto (x) dalla Regione Piemonte all'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I":

$$x = (11.704 - n. \text{ barbatelle vendute}) * 50\% y$$

y = 5 €/barbatella (per la campagna vivaistica 2026/2027)

l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" presenta una relazione a consuntivo dell'annata vivaistica appena conclusa, debitamente firmata, ed una fattura (in formato elettronico, inviate sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio EOG7LT indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno, dell'accordo sottoscritto dalle Parti e del CUP **J88H26000540002**). La Regione Piemonte provvederà al pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile, previa verifica della congruità dell'importo e della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili;

- il numero di barbatelle vendute al costo fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (y), sia superiore a n. 11.704, si applica la seguente formula per determinare l'ammontare (x) del "Piano di investimenti" che l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" dovrà realizzare:

$$x = (n. \text{ barbatelle vendute} - 11.704) * 50\% y$$

y = 5 €/barbatella (per la campagna vivaistica 2026/2027)

l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" presenta una relazione a consuntivo dell'annata vivaistica appena conclusa, debitamente firmata, ed un "Piano di azione", concordato con la Regione Piemonte, per un importo corrispondente ad (x), da realizzarsi, a cura dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", entro la fine della campagna vivaistica in corso (31 gennaio 2028). Entro la medesima data l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" presenterà, tramite pec a produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it, una relazione dettagliata sugli investimenti effettuati ed un rendiconto analitico delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati nell'ambito del presente accordo, debitamente firmata.

4. L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I", nell'esecuzione delle attività a proprio carico di cui al presente Accordo, si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e verso i propri collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione da parte della Regione Piemonte della spesa di cui al punto 3 del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva, attestata dagli enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di DURC irregolare (inadempienza contributiva), l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

6. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I".

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata pari a n. 1 anno. Per motivi legati ai cicli biologici delle piante, decorre dalla data di inizio della campagna vivaistica 2026/2027, ovvero dal 01/02/2026, e avrà durata fino al termine della medesima, ovvero fino al 31/01/2027.

L'eventuale "Piano di azione" sarà realizzato e rendicontato entro il 31/01/2028, come previsto all'art. 3 del presente Accordo.

Tale accordo può essere rinnovato, previo consenso scritto tra le parti, anche per il secondo e terzo anno dell'accordo con lo stesso importo, vincolato alla dotazione finanziaria del bilancio di previsione per l'anno 2027 e 2028.

ART. 5 – MODIFICHE

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, per motivi di interesse generale, in relazione alla campagna successiva, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto al termine di ogni campagna vivaistica, ovvero entro il 30 ottobre.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Pertanto, i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo Istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per la realizzazione dell'attività saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

I dati personali riferiti al personale incaricato dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" per lo svolgimento delle attività previste dall'attività oggetto del presente Accordo e trasmessi alla Regione Piemonte - Settore Produzioni agrarie e zootecniche saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile *pro-tempore* del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, domiciliato presso Piazza Piemonte n. 1 - Torino.

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal titolare o da soggetti incaricati individuati dal responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato sono conservati per un periodo di 10 anni, secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

I sottoscrittori e il personale incaricato potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Sarà cura dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" fornire al personale incaricato per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 9 – NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 11 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa – parte I, art. 2, sarà assolta dall'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" mediante versamento con modello F24 da inoltrare a mezzo PEC al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

XXXXXXXXXX

(Firma digitale)

Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I”

La Dirigente scolastica

XXXXXXXXXX

(Firma digitale)